

Rf. 2991/14



**TRIBUNALE di PARMA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Chiari, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al numero 2991 dell'anno 2014

promossa ex art. 702 bis cpc da:

**CONSIGLI Giovanni**, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Orlando

**RICORRENTE**

contro

**COGES FINANZIARIA SPA**, con il patrocinio degli avv. ti [redacted] e G. [redacted]

**CONVENUTA**

In punto a: credito al consumo

\*\*\*\*\*

Premesso che:

Il ricorrente **CONSIGLI Giovanni** ha proposto ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti di [redacted], così concludendo:

"1) voglia il Tribunale di Parma, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata la nullità ex art. 1418, 1337 c. c. e 117 TUB e/o comunque la illegittimità, e comunque l'inefficacia, e comunque dichiaratele non dovute per le ragioni esposte in premessa, delle 'commissioni società mandataria e intermediario finanziario' rimosse sui due contratti di 'cessione del quinto' 08.10.2004 e 04.10.2007, condannare [redacted] Finanziaria a rifondere le stesse a Giovanni Consigli per un importo globale pari ad euro ad euro 7.682,02;

2) voglia dichiarare nulle e non dovute, per mancanza di contratto in forma scritta, ai sensi dell' art. 16, comma 2, della legge n. 108/1996 del Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 e dell' art. 11 Provvedimento U. I.C. 29.04.2005, le 'commissioni all'agente in attività finanziaria' rimosse in tutti i contratti impugnati da [redacted] Finanziaria, e per l'effetto condannare Coges Finanziaria a rifondere a Giovanni Consigli la somma pari ad euro euro 15.596,94 e ciò per i motivi esposti in premessa;

3) voglia in via alternativa, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 1) e 2), ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e successive modifiche, dichiarare dovuta da [redacted] Finanziaria a Giovanni Consigli la somma pari ad euro 793,63 a titolo di commissioni varie e costi assicurativi non restituiti a seguito dell'estinzione del contratto 'delegazione di pagamento' 18.10.2005; voglia altresì condannare [redacted] Finanziaria a rifondere, per gli stessi motivi, la somma pari ad euro 9.274,44, a titolo

di commissioni varie e costi assicurativi non restituiti a seguito dell'estinzione del contratto 'cessione del quinto' 08.10.2004;

4) il tutto con interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo, oltre onorari e compensi della presente procedura da distrarsi a favore del sottoscritto legale e procuratore".

La convenuta [REDACTED] FINANZIARIA SPA costituendosi in giudizio, ha così concluso:

"in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alle richieste avversarie come precisate nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo al n.1) al n. 2) nonché al n. 3); nel merito: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque non meritevoli di accoglimento per le ragioni tutte sopra esposte. Con vittoria di spese e compenso di lite".

Con riferimento ai contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" stipulati in data 8.10.2004 e 4.10.2007 e ai contratti di "finanziamento con delegazione Irrevocabile di pagamento 'pro solvendo' al datore di lavoro", stipulati in data 18.10.2005 e 15.02.2007 (doc.1 ss attore) il ricorrente lamenta: a) la violazione dell'art.39 del D.P.R. 180/1950; b) l'illegittimità delle commissioni applicate per remunerare l'agente EUROFIN, nonché, in via alternativa, c) la mancata riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB.

Quanto ai contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio", il ricorrente lamenta altresì l'illegittimità delle commissioni applicate a titolo di remunerazione della società mandataria [REDACTED] SPA.

E' bene precisare che nei contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" stipulati in data 8.10.2004 e 4.10.2007 [REDACTED] SPA è intervenuta alla stipula in qualità di rappresentante rispettivamente di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.p.A. (doc. 3 e 4 ricorrente). I relativi contratti sono, dunque, intercorsi tra il ricorrente e [REDACTED] S.p.A. (contratto dell'8.10.2004) e [REDACTED] S.p.A. (contratto del 4.10.2007).

Diversamente, i contratti di "finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento 'pro solvendo' al datore di lavoro", in data 18.10.2005 (doc.1 attore) e 15.02.2007 (doc. 2 attore) sono stati stipulati dal ricorrente con [REDACTED] SPA in qualità di mutuataria e controparte contrattuale del prestito.

Sulla base di tale circostanza parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio", essendo in essi [REDACTED] SPA intervenuta appunto, come già evidenziato, in qualità di mera procuratrice di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.p.A.

Osservato che:

Quanto alla domanda del ricorrente volta alla dichiarazione incidentale di nullità delle clausole dei contratti di cessione del quinto dell'8.10.2004 e del 4.10.2007 che prevedono "commissioni società mandataria e intermediario finanziario" e alla rifusione dei relativi importi (domande **sub 1 delle conclusioni del ricorrente**) le stesse devono essere rigettate, difettando [REDACTED] FINANZIARIA SPA di legittimazione passiva. u

Nei contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" stipulati in data 8.10.2004 e 4.10.2007, invero [REDACTED] FINANZIARIA SPA è intervenuta in qualità di

mera procuratrice rispettivamente di [redacted] S.p.A. e di [redacted] S.p.A. (doc. 3 e 4 ricorrente). I contratti di cessione del quinto dell'8.10.2004 e del 4.10.2007 sono, dunque, intercorsi tra l'attore e [redacted] S.p.A. (contratto dell'8.10.2004) e [redacted] S.p.A. (contratto del 4.10.2007).

Non sussiste, dunque, legittimazione passiva di [redacted] in relazione alla azione di ripetizione dell'indebitto promossa dal ricorrente, essendo per i contratti in questione passivamente legittimate [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A., quali controparti contrattuali ed *accipientes* degli esborsi effettuati dal cliente anche a titolo di commissioni.

Non risulta, peraltro, sia intervenuta una cessione dei contratti in parola da [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A. in favore di [redacted] SPA.

La stessa conclusione deve affermarsi, sempre con esclusivo riferimento ai contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" per la domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte per le "commissioni all'agente in attività finanziaria" (domande **sub 2 delle conclusioni del ricorrente**), riconosciute a titolo di costo per la remunerazione di [redacted] snc, società nei locali della quale sono stati sottoscritti i contratti, sussistendo, per le medesime ragioni già esposte, difetto di legittimazione passiva di [redacted] SPA.

Quanto ai contratti di "finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento pro solvendo al datore di lavoro" (stipulati direttamente da [redacted] SPA, quale mutuataria), in relazione ai quali pure è formulata la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni del ricorrente, la stessa risulta infondata.

L'attore lamenta, sul punto, che non sarebbe intervenuta la stipulazione con [redacted] snc di un contratto di mediazione creditizia e, in base a tale circostanza, deduce che non risulterebbero dovute, perché prive di causa, commissioni a titolo di mediazione e richiama, in proposito, l'art. 11 del provvedimento del 29 aprile 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo il quale "I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta".

Il richiamo normativo appare inconferente e la prospettazione del ricorrente infondata atteso che non risultano erogate "commissioni di mediazione", ma appunto "commissioni all'agente in attività finanziaria", applicate in base ai medesimi contratti di finanziamento con delegazione di pagamento (e non in base ad un diverso contratto con [redacted] che non ha assunto la veste di mediatore tra le parti, ma ha agito appunto quale agente della società finanziaria), come costo convenuto a carico del cliente. In altri termini, le commissioni previste per l'intermediazione di [redacted] non sono state concordate dalle parti a titolo di mediazione, ma a titolo di costo, assunto in sede di stipulazione dal cliente, per la remunerazione dell'attività dell'agente finanziario (v. attuale a art. 128-*quater* TUB, che distingue gli agenti in attività finanziaria che operano su mandato della società finanziaria, a differenza del mediatore creditizio che non è legato da alcun rapporto con le parti che mette in contatto), con

conseguente inapplicabilità sia della disposizione indicata dall'attore (relativa ai mediatori creditizi) sia del asserito carattere indebito della commissione per l'assenza di un contratto di mediazione.

Venendo poi alla lamentata violazione dell'art.39 del D.P.R. 180/1950 (v. domanda **sub 3 delle conclusioni del ricorrente**), occorre rilevare la norma indicata dispone che *"E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione"*.

La norma impedisce dunque di estinguere una cessione, prima che siano decorsi i termini indicati, con il ricavato di una nuova operazione analoga. La legge prevede un'unica deroga al divieto di rinnovo delle cessioni prima che siano decorsi i termini di cui sopra (di fatto, i due quinti della durata originaria dell'operazione), nel caso in cui una cessione quinquennale venga sostituita con una decennale.

La violazione della disposizione non importa tuttavia la nullità del contratto, atteso che *"La violazione del divieto di contrarre una nuova cessione del quinto dello stipendio, non essendo attinente a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, non può essere sanzionata con la nullità del contratto"* (Corte Appello Milano 22/08/2013)

Come precisato dalla pronuncia menzionata della Corte d'Appello di Milano 22/08/2013, *"La nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa presuppone violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto. Trattasi, nella specie, di violazione di norme comportamentali che possono giustificare al più il risarcimento/ristoro del danno subito, costituito dalle quote della commissione distributiva e dei premi assicurativi corrispondenti al periodo che intercorre tra il rinnovo ante tempus ed il termine iniziale legale previsto per l'estinzione e il rinnovo"*.

La domanda dell'attore, con riferimento alla addotta violazione dell'art.39 del D.P.R. 180/1950 deve, dunque, essere qualificata quale domanda di risarcimento dei danni consistenti nell'esborso delle commissioni corrisposte anticipatamente.

Trattandosi di domanda risarcitoria e non di domanda restitutoria deve essere rigettata l'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento ai contratti di "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" stipulati in data 8.10.2004 e 4.10.2007, nei quali **FINANZIARIA SPA** è intervenuta in qualità di rappresentante di **S.p.A.** e di **p.A.** (doc. 3 e 4 ricorrente). a

La convenuta è, infatti, responsabile, unitamente alla mandante ed in solido con questa, della violazione della norma indicata, avendo concorso con la mandante nella violazione del divieto legale, che costituisce, secondo la pronuncia richiamata, illecito contrattuale.

Ciò premesso, la domanda in esame è fondata.

Il "prestito mediante cessione del quinto dello stipendio" stipulato in data 8.10.2004 avente durata decennale è stato estinto anticipatamente con il nuovo prestito contratto in data 4.10.2007, ben prima, dunque, del decorso del termine previsto dalla norma di 4 anni dal primo contratto.

Parimenti il "finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento "pro solvendo al datore di lavoro", contratto il 18.10.2005 avente durata di 48 mesi (doc. 1 attore) è stato estinto con il ricavato del nuovo prestito contratto in data 15.2.2007, prima del decorso dei due quinti della durata originaria dell'operazione.

E' evidente, dunque, la violazione della disposizione imperativa citata, la quale è volta appunto a contrastare la lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente (v. circolare Banca d'Italia 192691/09) e risulta applicabile non solo alle cessioni del quinto, ma ad ogni operazione assimilabile (quale il finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro, cfr. ad esempio Decisione N. 7819 del 21 novembre 2014 del Arbitro Bancario Finanziario di Roma).

Ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione attuata in violazione dell'art. 39 citato.

Nel caso di specie emerge che al ricorrente sono state imputate: a) con la cessione del quinto del 08.10.2004, commissioni bancarie per euro 1.549,77, commissioni per società mandataria per euro 3.730,32 e commissioni per l'agente finanziario per euro 4.973,76; b) con la cessione del quinto del 04.10.2007, commissioni dell'istituto finanziatore per euro 1.970,46, commissioni intermediario finanziario per euro 3.951,70, commissioni all'agente per euro 2.859,70, c) con la delegazione di pagamento del 18.10.2005 commissioni di gestione per euro 580,50 e commissioni all'agente per euro 633,60; d) con la delegazione di pagamento del 15.02.2007 commissioni di gestione per euro 2.709,32 e commissioni all'agente per euro 7.129,80.

Con la cessione del quinto del 04.10.2007 sono state, dunque, addebitate (a fronte di un finanziamento globale netto di euro 52.381,76 = 20.786,06 prima cessione + 31.601,70 seconda cessione) commissioni per complessivi euro 8.781,86, ancorché detta cessione facesse seguito alla prima cessione dell' 08.10.2004 (già gravata di commissioni per euro 10.253,85), di cui costituiva un sostanziale rinnovo.

Analogamente, con il finanziamento con delegazione di pagamento del 15.02.2007 sono state addebitate (a fronte di un finanziamento globale netto di euro 52.381,76 = 7.533,49 primo finanziamento + 23.843,84 secondo finanziamento) commissioni per complessivi euro 9.839,12 ancorché detto finanziamento facesse seguito al primo del 18.10.2005 (già gravato di commissioni per euro 1.214,10) di cui costituiva un sostanziale rinnovo.

Pare, dunque, evidente il danno conseguito al cliente per la violazione del divieto di cui all'art. 39 DPR 180/1950, danno che può essere quantificato facendo applicazione del principio (qui richiamato ai soli fini della valutazione equitativa del danno e non per diretta applicazione, ostandovi ragioni di diritto intertemporale) di cui all'art. 125 *sexies* TUB (inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), a mente del quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Già l'art. 125, comma 2 TUB *ratione temporis* vigente prevedeva, peraltro, per i contratti di credito al consumo la possibilità del debitore di adempiere in via anticipata con diritto in tal caso "a *in'equa riduzione del costo complessivo del credito*".

Ciò premesso, il danno in esame può essere quantificato in misura pari alla quota di commissioni e del premio assicurativo non maturato, quantificabili, in assenza nel contratto di una chiara ripartizione tra oneri e costi, mediante un criterio proporzionale, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (v. per l'applicazione del criterio in questione la decisione 2084 del 19 aprile 2013 dell'Arbitro Bancario Finanziario di Milano).

Nel caso di specie, il contratto di delegazione di pagamento 18.10.2005 della durata di 48 rate (sostituito tramite estinzione dal contratto 15.02.2007) prevedeva costi (fra commissioni e costi assicurativi) per euro 2.005,01, corrispondente ad un costo mensile di 41,77 euro (=2.005,01/48) e la quota parte proporzionale non maturata è pari ad euro 793,63 (=41,77 \* 19 rate residue).

A sua volta, il contratto di cessione di quinto del 08.10.2004 della durata di 120 rate (sostituito tramite estinzione dal contratto del 04.10.2007) prevedeva costi (fra commissioni e costi assicurativi) per euro 13.249,69, corrispondente ad un costo mensile di 110,41 euro (=13.249,69/120) e la quota parte proporzionale non maturata è pari ad euro 9.274,44 (=110,41 \* 84 rate residue).

Il danno subito dal ricorrente può, dunque, stimarsi in complessivi euro 10.068,07 per commissioni e costi assicurativi non maturati, che può essere arrotondata ad euro 10.500,00 al fine di attualizzare il danno, ricomprendendovi anche il danno da ritardo.

Su tale somma devono essere infine riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia (in quanto dal momento della liquidazione giudiziale convertita in debito di valore) al saldo.

Trattandosi di somma riconosciuta a titolo risarcitorio e non a titolo di restituzione di indebito risulta irrilevante la clausola di cui all'art. 3 dei contratti in esame che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Detta clausola risulta, peraltro, vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005), alla stregua del quale "si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista". In quanto vessatoria, detta clausola è, dunque, inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La convenuta deve, dunque, essere condannata alla rifusione, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore della somma di euro 10.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai fini della liquidazione deve farsi riferimento al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 sotto il vigore del quale si sono esaurite le attività difensive, tenuto conto della sostanziale assenza di fase istruttoria e decisoria conseguente al rito sommario.

Deve essere in ultimo accolta la domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore del ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2991 del Ruolo generale dell'anno 2014, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) CONDANNA la convenuta alla corresponsione, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore della somma di euro 10.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo
- 2) CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Orlando.

Così deciso il 2 Ottobre 2015

Il Giudice Unico

dott. Angela Chiari



IL CASO.it